



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 152/18/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION  
S.R.L.S. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “TRSP”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL’ART. 8 COMMA 2, ALLEGATO A ALLA  
DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MOLISE N. 2/2018-PROC. 37/18/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge regionale del Molise del 26 agosto 2002, n. 18, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise, sottoscritta in data 14 dicembre 2011, contenente la delega all’esercizio delle funzioni di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Molise, nell’ambito della attività di monitoraggio delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sulla programmazione del servizio di media audiovisivo “*TRSP*”, gestito dalla società Media e Servizi Communication S.r.l.s., con sede legale in via Conte Verde n. 41/a, 86100 Campobasso (in precedenza contrada Colle delle Api snc, Campobasso) richiedendo, con nota del 22 dicembre 2017, l’invio delle registrazioni dell’emesso televisivo della settimana dal 5 al 11 dicembre 2017 alla società stessa. Dall’esame delle registrazioni inviate il CO.RE.COM. ha riscontrato una scarsa qualità del

segnale audio e, ritenendo violata la disposizione che impone la conservazione integrale delle registrazioni della programmazione trasmessa, ha ritenuto tale condotta rilevante per l'avvio di un procedimento istruttorio e, con atto CONT n. 2/2018 del 2 marzo 2018, notificato in pari data, ha contestato alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "TRSP", la scorretta conservazione delle registrazioni della programmazione della settimana dal 5 al 11 dicembre 2017, in violazione dell'art. 8 comma 2 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive, con nota inviata al CO.RE.COM. in data 29 marzo 2018, nelle quali, richiedendo l'audizione, ha eccepito che la registrazione della programmazione è stata fornita, su indicazione dello stesso CO.RE.COM., su supporto *pen-drive* e in un formato compatibile con il programma di lettura VLC, senza che fossero precisate ulteriori caratteristiche in merito alla qualità del segnale. In sede di audizione, tenutasi il 19 aprile 2018, la società ha dichiarato che la qualità delle registrazioni è in rapporto con la compressione operata per il trasferimento dei file video sui supporti esterni al proprio sistema operativo, quali i *pen-drive*, facendo anche presente che, essendo già trascorso il periodo dei 90 giorni durante il quale vige l'obbligo della conservazione della registrazione della programmazione trasmessa, è stato impossibile recuperare le registrazioni della settimana oggetto di contestazione in quanto il sistema informatico provvede alla cancellazione automatica della programmazione antecedente tale periodo.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Molise, accogliendo le motivazioni della parte, ha adottato la deliberazione n. 13/2018 il 19 aprile 2018, nella quale ha proposto l'archiviazione del procedimento ritenendo fondate le giustificazioni fornite: "*in considerazione del fatto che il passaggio delle registrazioni su pen-drive può verosimilmente danneggiare la qualità delle registrazioni stesse a causa della compressione di file, circostanza già verificata per un'altra emittente*" ed ha inviato la documentazione istruttoria all' Autorità con nota prot. n. 37113 del 8 maggio 2018.

Dall'esame preliminare della documentazione versata in atti questa Autorità ha riscontrato incongruenze nella data di notifica dell'atto di contestazione e scarse informazioni presenti nella contestazione circa le modalità di acquisizione delle registrazioni della programmazione televisiva, e con nota n. prot. 37933 del 10 maggio 2018 ha richiesto precisazioni al suddetto CO.RE.COM. Il Comitato ha fornito, con nota n. prot. 40987 del 22 maggio 2018, il corretto certificato con la data della notifica della contestazione e copia della nota con la quale erano state richieste le registrazioni alla società Media e Servizi Communication S.r.l.s..

Questa Autorità, visionando le registrazioni della programmazione ha verificato che, rispetto alla intera settimana dal 5 al 11 dicembre 2017, era stato fornito il palinsesto

completo dei soli giorni 5, 6 e 7 dicembre 2017, ma il resto dei file video risultava mancante e nulla era stato precisato al riguardo. Con nota n. prot. 42626 del 28 maggio 2018, è stato quindi richiesto al CO.RE.COM. di integrare le registrazioni del palinsesto al fine di valutare la proposta di archiviazione, anche perché le registrazioni della programmazione delle giornate 5-6 e 7 dicembre 2017 risultavano perfettamente intellegibili, le immagini nitide e il segnale audio solo in alcuni frammenti leggermente degradato, ma comprensibile, e tutte le registrazioni correttamente riportavano sovrimpressa la data e l'ora di messa in onda. Il CO.RE.COM. Molise in risposta, con nota n. prot. 44064 del 1° giugno 2018, ha comunicato che l'invio effettuato era completo di tutti i file delle registrazioni della settimana, e che il processo di trasferimento risultava correttamente concluso e andato a buon fine. Solo in seguito si è riscontrato che i file memorizzati sul supporto *pen-drive* risultano inutilizzabili per ulteriori invii.

Alla luce della documentazione versata in atti questa Autorità ritiene di accogliere la proposta di archiviazione del CO.RE.COM. Molise per insussistenza della violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, in quanto, dalla visione delle registrazioni trasferite, essendo queste perfettamente intellegibili, risulta la corretta conservazione della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo, mentre per inconvenienti tecnici non sono stati consegnati a questa Autorità i file delle registrazioni complete;

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. Molise, accogliendo le motivazioni della parte, ha adottato la deliberazione n. 13/2018 il 19 aprile 2018, nella quale ha proposto l'archiviazione del procedimento ritenendo fondate le giustificazioni fornite;

RILEVATO che dalla visione delle registrazioni inviate dal suddetto CO.RE.COM. a questa Autorità, incomplete per inconvenienti tecnici, si è potuto rilevare che il segnale televisivo risulta chiaramente visibile ed udibile, anche se in alcuni frammenti il segnale audio risulta lievemente sovrapposto al rumore di fondo;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che non ricorre la violazione contestata dal CO.RE.COM. Molise per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Media e Servizi Communication S.r.l.s., con sede legale in via Conte Verde n. 41/a, 86100 Campobasso (in precedenza contrada Colle delle Api snc, Campobasso), cod. fisc. 01748920707, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale "*TRSP*", per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi